

CONTRATTO SERVIZIO DI COWORKING - BOPEN SPAZIO POLARESCO

Tra

DOC SERVIZI SOC COOP (P.I. IT 02198100238) con sede legale in Verona (VR-37138), Via L. Pirandello, n. 31/B, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Demetrio Chiappa
(Concedente)

e

ORDINE FISIOTERAPISTI BERGAMO C.F. **95255240160** - Via Dell'aeronautica 18/A - 24035 Curno (BG) - Referente Sig. Presidente SIMONE RUGGERI - bergamo.ofi@fnofi.it
(Utilizzatore)

Premesso che

- Il Concedente ha in gestione un apposito spazio dedicato ad attività di coworking situato in Bergamo, presso lo Spazio Polaresco, Via del Polaresco 15;
- che il Concedente integra lo spazio menzionato con sale riunioni e pertinenze comuni;
- che l'Utilizzatore ha interesse a usufruire dei servizi di postazione lavorativa temporanea, delle pertinenze comuni e dei servizi comuni identificati nel presente contratto;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse

1.1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente contratto.

2. Servizio di coworking

2.1. Il presente contratto ha ad oggetto la messa a disposizione da parte del Concedente nei confronti dell'Utilizzatore di:

n. 1 postazione esclusiva in open space fornita di n. 1 scrivania, n. 1 sedia, n.1 cassettera, n 1 armadio, connessione internet wi-fi, servizio di pulizia settimanale.

Il coworking prevede inoltre la possibilità di utilizzare i seguenti servizi senza ulteriori costi aggiuntivi: 2 ore mensili di sala riunione previa prenotazione.

3. Modalità di prestazione dei servizi

3.1. Il Concedente mette a disposizione dell'Utilizzatore i suoi locali e la struttura organizzativa e tecnica dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 23.00.

Le postazioni ed i Servizi annessi possono essere utilizzate esclusivamente dall'Utilizzatore e non possono essere cedute a terzi a meno di esplicito accordo con il Concedente.

3.2. Il Concedente esclude espressamente qualsiasi responsabilità per il caso in cui il malfunzionamento dei Servizi dipenda da

- (i) uso non autorizzato o non corretto degli stessi da parte dell'Utilizzatore;
- (ii) mancato o parziale funzionamento dei computer o delle apparecchiature dell'Utilizzatore;
- (iii) malfunzionamenti della rete Internet;
- (iv) in generale, qualsiasi evento non direttamente imputabile al Concedente;
- (v) accesso non autorizzato al sistema informatico del Concedente da parte di terzi;
- (vi) cause di forza maggiore o comunque non direttamente dipendenti dal Concedente.

4. Durata del contratto e recesso

4.1. Il presente contratto ha una durata pari a n. **12 mesi, a partire dal giorno 01/01/2024 al giorno 09/11/2024**, con possibilità di rinnovo espresso.

5. Corrispettivo

5.1. L'Utilizzatore, mediante la sottoscrizione del presente contratto, sarà tenuto al pagamento **Euro 1.870 + IVA (170,00€/mese) da versarsi in un'unica soluzione tramite di bonifico bancario entro 30 gg data fattura.** (1 mese omaggio)

Il prezzo comprende le spese relative a fornitura dell'acqua, di energia elettrica, di riscaldamento, le spese per servizio di nettezza urbana, nonché ogni altra tassa relativa all'immobile entro cui è la postazione.

6. Responsabilità dell'Utilizzatore

6.1. L'Utilizzatore si impegna a mantenere la postazione pulita e nello stato in cui l'ha ricevuta e si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati alle attrezzature, agli arredi, agli impianti o ai locali in cui essi sono situati.

6.2. Il Concedente non è responsabile dalle attrezzature, arredi o altri oggetti di valore presenti all'interno dell'ufficio Coworking e degli altri spazi utilizzati appartenenti all'Utilizzatore. L'Utilizzatore si obbliga a mantenere il Concedente manlevato e indenne per qualsivoglia responsabilità o danno che possa derivare da furti o danneggiamenti eventualmente subiti dagli stessi anche se derivanti da forza maggiore.

6.3. L'Utilizzatore si obbliga a mantenere il Concedente manlevato e indenne da qualsivoglia responsabilità dovesse derivargli da un utilizzo improprio e/o illegale della connessione internet da parte dell'Utilizzatore medesimo.

6.4. L'Utilizzatore è obbligato a tenere un comportamento rispettoso della privacy altrui, anche con riferimento alle altrui informazioni lavorative. L'Utilizzatore si obbliga a mantenere il Concedente manlevato e indenne per qualsivoglia responsabilità o danno che possa derivare dalla violazione del predetto obbligo sia nei confronti degli altri utilizzatori sia nei confronti di terze parti.

7. Risoluzione

7.1. Il Concedente si riserva la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente accordo nel caso un cui l'Utilizzatore dovesse violare anche solo uno degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto.

8. Riservatezza e protezione dei dati personali

8.1. Le parti si obbligano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi notizie, dati o fatti inerenti all'espletamento delle attività dell'Utilizzatore e del Concedente, comunque apprese in conseguenza dello svolgimento delle attività previste nel contratto, sia durante il periodo di efficacia del medesimo, che successivamente alla scadenza dello stesso.

8.2. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad osservare ed a fare osservare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy), anche per quanto riguarda l'adozione delle opportune misure di riservatezza e sicurezza.

9. Foro competente

10.1. Per ogni controversia fra le parti in relazione al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

10. Disposizioni generali

10.1. Il presente contratto non potrà essere ceduto neppure parzialmente o indirettamente; in nessun modo o forma l'Utilizzatore potrà cedere a terzi, anche temporaneamente o saltuariamente, l'uso dei locali locati e la fruizione delle prestazioni di cui al punto 2.

Le Parti convengono che il presente contratto debitamente compilato, firmato e inviato a mezzo mail viene accettato come originale.

Le Parti si danno vicendevolmente atto che il contratto, è stato negoziato in ogni sua parte e che ogni sua clausola è stata oggetto di contrattazione tra le Parti stesse senza imposizione di una sull'altra, cosicché quanto in esso espresso costituisce manifestazione integrale dell'incontro delle loro volontà. Le Parti conseguentemente dichiarano che non sono applicabili al rapporto gli artt. 1341 e 1342 cod. civ..

Letto confermato e sottoscritto il 02/01/2024

Concedente
DOC★
DOC SERVIZI Soc. Coop.

Utilizzatore